

RGNR 57816/11
RGIP 32402/11



TRIBUNALE DI ROMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE A SEGUITO DI OPPOSIZIONE

Il Giudice dott.ssa Elvira Tamburelli,
a scioglimento della riserva di cui all'udienza camerale svoltasi in data 6.12.2012 nell'ambito del procedimento n.57816/11 RGNR nei confronti di DE CAMILLIS ENZO e TEMPESTA ANNA, in atti generalizzati, in relazione al reato di cui agli artt.110 - 595 co.3 c.p.;
sentiti l'opponente e la difesa degli indagati, che hanno concluso come dal relativo verbale d'udienza;
letti gli atti del procedimento;

osserva

Ritiene questo Giudice del tutto condivisibili le ampie ed esaustive argomentazioni poste dal Pm a sostegno della richiesta di archiviazione formulata il 10 maggio 2011, con puntuali richiami ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, che deve ritenersi riportata a contenuto integrante del presente provvedimento.

Merita però in questa sede evidenziare taluni profili in fatto e in diritto della vicenda.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Tamburelli', located to the right of the text.

La denunciante Mambro Francesca si duole della realizzazione e diffusione del cortometraggio "Uno studente di nome Alessandro", realizzato da De Camillis Enzo, nel quale si narra la morte del giovane Alessandro Caravillani, avvenuta il 5 marzo 1982 in occasione di uno scontro a fuoco tra le forze dell'ordine ed alcuni rapinatori esponenti del gruppo dei NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari), tra i quali vi era, appunto, la Mambro.

L'offesa alla propria reputazione si sarebbe sostanziata, secondo la Mambro (vedi denuncia ed atto di opposizione) nella rappresentazione della morte del Caravillani secondo una sequenza non aderente ai fatti come accertati in sede processuale, in quanto – diversamente dalla rappresentazione offerta nel cortometraggio – la Mambro non imbracciava l'arma tipo mitra ed una pistola; non si trovava all'interno della banca al compimento della rapina da parte dei correi, bensì all'esterno con

funzioni di copertura e, quindi, non aveva dato ordine agli esecutori materiali della rapina di sparare e fuggire dalla banca, ma il suo ruolo si era limitato al controllo delle capacità operative e militari del gruppo; soprattutto, non era la Mambro ad attingere mortalmente il giovane Alessandro Caravillani.

Assume l'opponente che in tal modo l'autore dell'opera avrebbe proposto un'immagine della Mambro significativamente peggiorativa ed in maniera del tutto ingiustificata, rappresentandola quale assassina del Caravillani, che agì in modo spietato, avvicinandosi al ragazzo che, ferito, era caduto in terra, per sparargli il colpo di grazia con la propria pistola.

Tali argomentazioni e valutazioni della lesività del fatto compiute dall'opponente non sono condivisibili.

Merita a questo punto anzitutto ribadire, a quanto già compiutamente esposto dal Pm nella richiesta di archiviazione che si è richiamata, che il cortometraggio in questione non è espressione né di attività giornalistica, né di attività meramente saggistica documentaristica, ma è ipotesi di opera artistica, specificamente cinematografica che trae spunto da una vicenda realmente accaduta e nota alle cronache – la morte del giovane studente Caravillani – per sollecitare certamente una riflessione più ampia sui cd. anni di piombo ed i gravissimi eventi che si sono susseguiti, con lo sguardo soprattutto rivolto alle vittime innocenti di tante azioni violente che hanno segnato quell'epoca.

Trattasi, invero, di opera qualificabile ad alto impegno sociale per l'argomento trattato, frutto di un lavoro creativo realizzato nell'ambito del Corso di scenografia-Cinema Maggio/Luglio 2011 della Scuola SAS Cinema, con la collaborazione e il sostegno di Istituzioni pubbliche ed associazioni, cui sono andati i ringraziamenti dell'autore, come il X° Municipio di Roma, l'Associazione familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, Rai, Accademia Belle Arti, Liceo Artistico Alessandro Caravillani, Associazione Art.21, Polizia di Stato, Kodak Cinecittà Studios, Ministero dell'Interno, Provincia di Roma e Roma Capitale (vedi titoli e titoli di coda del cortometraggio).

Che si tratti di opera creativa che prende spunto ed affronta la terribile vicenda della morte del giovane Caravillani, assumendola come rappresentativa e simbolica di tante analoghe storie di vite innocenti "spezzate" in quegli anni, secondo l'idea del suo autore condivisa da una molteplicità di persone, con la finalità di sollecitare riflessioni ed anche critiche su quella stagione di stragi sempre con lo sguardo rivolto alle vittime è chiaro già dal titolo del cortometraggio - "Uno Studente di nome Alessandro" – cui segue l'indicazione esplicita che è "tratto da una storia vera"; nonché dalla stessa impostazione e contenuto del cortometraggio nel suo progressivo svilupparsi.

La visione parte infatti con alcune riprese di telegiornali dell'epoca su vicende quali l'uccisione dello statista Aldo Moro e la strage alla stazione di Bologna; affida alla voce interiore del giovane ed alla stessa interprete della figura della Mambro brevissime espressioni che, in uno spazio ridotto, possano rendere, "far passare" allo spettatore il clima pesante, terribile che ha caratterizzato la stagione degli anni '80, per poi incentrarsi sul giovane Alessandro e sul suo tragico destino di quel giorno.

Le immagini serene, piane e lente di quella mattina – dal risveglio di Alessandro, ai suoi piccoli gesti quotidiani, alle premure materne, all'incontro per strada con gli amici e con la ragazza per cui nutre dei sentimenti – accompagnate dalla voce pensante del giovane studente, che traduce le emozioni, i sogni, i progetti e le aspettative propri di un'età in cui, ancora, sembra "possibile" tutto, vai incontro alla vita senza percezione o tristezza di perduti orizzonti, di occasioni mancate ed ormai chiuse dalla clessidra di un tempo che incombe; ebbene, tali immagini a montaggio alternato si susseguono ed intrecciano con quelle di azione della rapina all'Agenzia della BNL, con un ritmo serrato che al fruitore vuole "segnare" non solo la distanza che separa il giovane dal luogo in cui si sta compiendo la rapina e dove verrà a trovarsi durante il tragitto per mero accidente, finendone tragicamente travolto, ma altresì, simbolicamente, la distanza culturale, ideologica ed emotiva con l'azione dei rapinatori esponenti del gruppo dei NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari) e, soprattutto, con le finalità della medesima.

Così le immagini di azione della rapina, dalla partenza dei suoi autori per raggiungere l'obiettivo prestabilito all'ingresso in banca sino al conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, avvenuto fuori dalla banca, scorrono velocemente alternandosi al racconto della vita di Alessandro ed ai suoi spostamenti sino a che le due sequenze si incrociano e saldano nella visione del suo arrivo nei pressi della banca proprio al momento del conflitto a fuoco tra rapinatori e forze dell'ordine. Le immagini mostrano come il giovane, resosi conto di quanto gli accade intorno, tenti di allontanarsi e di porsi al riparo dai colpi d'arma da fuoco, e poi viene colpito a una gamba, crolla a terra e la Mambro si avvicina e gli spara. Viene inquadrato il corpo esanime del giovane e si affida alla voce interiore l'espressione "perché proprio io", cui fa seguito l'inquadratura dell'interprete della Mambro a dire che si è trattato di "una disgrazia", obiettivo dei NAR essendo la polizia. A questo punto, l'opera si chiude con alcune immagini delle riprese dei telegiornali dell'epoca sui funerali di Alessandro, accompagnato da una moltitudine di persone, e l'indicazione dei tempi della pena definitiva scontata dalla Mambro.

Questa la visione del filmato, rispetto alle cui immagini, come osservato dal Pm, se pure è vero che in sede giudiziaria si è accertato che la Mambro non è stata tra gli esecutori materiali della rapina,

(essendo rimasta fuori della banca con le funzioni di copertura e controllo di cui si è detto, ma avendo sparato ripetutamente nel conflitto a fuoco con la polizia) e, soprattutto, che i colpi che attinsero mortalmente il Caravillani furono esplosi da uno dei complici della Mambro, ossia da Lai Livio, il quale aveva sparato nella direzione ove venne rinvenuto il corpo della vittima; trattasi – tutte le immagini contestate – di evidenti aspetti di commistione di elementi reali e immaginari da parte dell'autore dell'opera, espressione del suo pensiero e creatività, finalizzate a mostrare ed esprimere allo spettatore una propria visione personale della vicenda narrata, con l'attribuzione alla Mambro dei colpi che portarono a morte il giovane l'autore volendo rappresentare e sottolineare, attraverso l'exasperazione e la commistione di dati reali e di fantasia, quegli ideali negativi che animavano l'azione terroristica del gruppo dei NAR e le conseguenze tragiche che da tale azione sistematica sono derivate, di cui la vicenda del giovane Alessandro Caravillani è solo un esempio simbolico, che ha ritenuto di affidare alla Mambro quale riconosciuto leader storico del gruppo dei NAR anche secondo accertamento giudiziario.

Come in più occasioni ha ribadito il Giudice di legittimità vi è profonda differenza tra la notizia giornalistica, l'attività saggistica o documentaristica, da una parte, e l'opera artistica (che sia teatrale, letteraria o cinematografica), avendo solo le prime “lo scopo di offrire al lettore informazioni, notizie, fatti, vicende, esposte nel loro nudo contenuto o ricostruite attraverso collegamenti e riferimenti vari, al solo scopo di rendere edotto il lettore o lo spettatore di determinati avvenimenti, oppure di ricostruire attraverso di essi un discorso che abbia un tessuto politico, narrativo, giornalistico o storico”.

“L'opera d'arte – prosegue la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez.3, sent. n.3267 del 2008) – se ne differenzia per l'essenziale connotato della creazione, ossia di quella particolare capacità dell'artista di manipolare materiali, cose, fatti e persone per offrirli al fruitore in una visione trascendente gli stessi, tesa all'affermazione di ideali e di valori che possano trovare riscontro in una molteplicità di persone. Per raggiungere questo fine l'opera artistica si sviluppa attraverso toni a volte elegiaci, altre volte drammatici o comici, ed adopera gli strumenti della metafora, del paradosso, dell'iperbole; comunque, esagera nella descrizione della realtà tramite espressioni che l'amplificano, per eccesso o per difetto”, per coglierne più efficacemente taluni aspetti ed il “messaggio” ideale o di valori che l'autore ha a cuore.

Insomma, l'opera artistica reca in sé una componente imprescindibile di deformazione della realtà, sicché l'accertamento del Giudice – chiamato a contemperare tra i valori della dignità, dell'onore e della reputazione della persona con il libero esercizio dell'arte (valori egualmente protetti dalla

Costituzione) non è se l'opera artistica, nel caso di specie cinematografica, sia veritiera, in quanto l'arte non è interessata né ha compito di esprimere la realtà nella sua verità fenomenica o, come nel caso che impegna, secondo il suo accertamento nel processo; ma è necessario accertare se un'offesa sia stata arrecata con il cortometraggio di cui si discute al di fuori di ogni sforzo creativo ed altresì se l'espressione artistica sia percepita dal fruitore come vera ed offensiva dell'altrui reputazione, dal momento che né il lettore quando legge un'opera letteraria, né lo spettatore di un'opera teatrale o cinematografica si aspettano di essere posti al corrente o di assistere a notizie vere, ma sono ben consapevoli della manipolazione della realtà secondo le sensibilità, la capacità creativa e le mete ulteriori, ideali dell'autore dell'opera che leggono o cui assistono (v. Cass. sent. 10495 di cui sopra). Di particolare interesse sul tema è la decisione della Corte di Cassazione sez. 3, n. 10495 del 2009 con particolare riferimento alla diffamazione da satira, che ha definito *“una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, che può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica, come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte”*; ed ha ritenuto che *“nell'esercizio del diritto di satira e, dunque, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive dell'immagine altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (Cass. 28 novembre 2008 n.28411; 8 novembre 2007, n.23314)”*.

Seguendo tale ragionamento ed “ampliando il tema” all'opera artistica in generale, di cui la satira non è che una delle possibili forme espressive, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: *“Perché possa dirsi concretata la diffamazione a mezzo d'opera teatrale, cinematografica o letteraria non è sufficiente che il giudice accerti la natura non veritiera di fatti o circostanze attinenti una persona menzionata, che possano potenzialmente arrecare offesa alla sua dignità, ma è necessario che accerti, altresì, che non si tratti di un'opera artistica, in quanto tale caratterizzata dalla idealizzazione della realtà ed espressa mediante le più varie figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa; che, pertanto, l'espressione diffamatoria sia stata effettivamente percepita dal pubblico dei fruitori non solo come veritiera, ma soprattutto come gratuitamente offensiva”*.

In sintesi, l'immagine artistica, come accade per la vignetta o la caricatura, può consistere nella consapevole e accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e anche comportamentali delle persone ritratte ed è sottratta al parametro della verità, rimanendo assoggettata al limite della

continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Può, quindi, utilizzare espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive dell'altrui reputazione, purché le stesse siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita dell'onore del soggetto interessato (vedi in proposito Cass. civ. sez. 3, sent. n.7798 del 2010, in cui si afferma altresì il principio, che si attaglia alla vicenda processuale all'attenzione, che non possono di certo essere la forma dell'esposizione e il riferimento a un caso giudiziario realmente avvenuto, elementi valutativi di per sé sufficienti ad escludere la natura letteraria dell'opera, in quel caso di uno scritto; in senso conforme, vedi Cass. sent. nn.28411/2008 e 23314/2007).

Questo è lo spazio di accertamento che il Giudice è chiamato a compiere per un giusto temperamento tra valori entrambi costituzionalmente protetti, quali, da un lato, la dignità, l'onore e la reputazione della persona, dall'altro, il libero esercizio dell'arte.

In ossequio ai principi enucleati dal Giudice di legittimità, si tratta di verificare se, con riferimento alla specifica vicenda processuale, l'immagine artistica che viene offerta della Mambro – la quale è sottratta al parametro della verità – abbia in qualche modo superato il limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini allo scopo perseguito e chiaramente esplicitato dall'autore del cortometraggio, anche di denuncia sociale per quanto si è esposto; ed in secondo luogo, se la raffigurazione della Mambro tra coloro che entrarono in banca per commettere la rapina e quale soggetto che attinse direttamente a morte la giovane vittima, offrano al fruitore un'immagine gratuitamente ed ingiustificatamente offensiva della medesima .

Tale indagine richiede, però che preliminarmente ci si interroghi e si chiarisca il concetto di reputazione per comprendere la reale essenza del bene offeso nel delitto di diffamazione previsto dall'art.595 c.p.

Invero, il concetto di reputazione secondo l'elaborazione giurisprudenziale consiste nel senso della dignità personale nell'opinione degli altri, ovvero nella stima diffusa nell'ambiente sociale nel quale il soggetto vive ed opera e che non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità umana in conformità all'opinione del gruppo sociale e nella consapevolezza che deve, pertanto, farsi riferimento alla sua posizione sociale e professionale in rapporto all'ambiente in cui vive e svolge la sua attività, alle sue peculiarità personali, familiari e lavorative, in quanto tale complesso di elementi è proprio ed esclusivo di ciascun individuo, cosicché una medesima espressione può essere innocua rispetto alla reputazione

di un soggetto e lesiva della considerazione sociale di un altro (vedi, tra le altre: Cass. civ. sez.3, sent. n.21740 del 2010; Cass. civ. sez.3, sent. n.20120 del 2009).

La reputazione non è, cioè, il risultato di ciò che il singolo pensa di sé, ma di ciò che gli altri pensano di lui, della stima e dell'opinione di cui godiamo presso gli altri, vuoi con riferimento alla personalità morale (in senso soggettivo onore), vuoi con riferimento alla dignità fisica, sociale o intellettuale (in senso soggettivo, decoro) dell'individuo. Ed entrambi gli aspetti possono essere unitariamente riferiti, sempre dal punto di vista oggettivo, a quel concetto di dignità della persona che trova riconoscimento negli artt.2 e 2 della Carta Costituzionale, quale riconoscimento della identità dell'individuo, intesa come rifiuto di ogni travisamento o mistificazione dei dati che ne caratterizzano l'esistenza e la vita (v. Cass. pen. sez. 5, sent. n.35032 del 2008: la decisione riguardava, però, il corretto esercizio del diritto di cronaca in ipotesi in cui il fatto non vero narrato era costituito da un ulteriore, autonomo fatto-reato, in sé stesso infamante e dal quale il soggetto era stato definitivamente assolto dieci anni prima; vedi anche Cass. Civ. sez.3, Sent. n.25157 del 2008).

Soltanto l'attribuzione di fatti che creino una frattura rispetto alla valutazione dei consociati, generando l'idea che il soggetto non possieda le qualità personali fino a quel momento riconosciutegli, ma che sia necessario rivedere la posizione nei suoi confronti, fino a mutare, eventualmente, l'opinione della comunità; ebbene solo l'attribuzione di fatti (in qualunque forma espressi) che assumano o possano assumere una tale valenza può ritenersi lesiva dell'altrui reputazione.

Condivisibile è anche l'idea che anche la reputazione di una persona, che per taluni aspetti sia stata già compromessa, possa formare oggetto di ulteriori illecite lesioni che comportano un'ulteriore diminuzione della considerazione di cui essa gode presso la comunità, come affermato dal Giudice di legittimità (tra le altre, vedi Cass. pen. sez. 5, sent.35032 del 4.7.2008; Cass. civ. sez.5, sent. n..47452 del 2004), in quanto ciascun individuo ha il diritto ad un minimo di rispetto sociale, quali che siano le di lui qualità morali, nella consapevolezza che la dignità personale non può essere negata a nessuno, per il valore inalienabile dell'integrità morale di ciascuno, dovendosi riconoscere un minimo etico comune ad ogni persona in quanto tale.

Sotto tale ultimo profilo, che assume rilievo nella specifica vicenda processuale, va osservato che deve essersi in presenza di un fatto in qualunque forma artistica sia espresso, che sia idoneo a compromettere ulteriormente la reputazione della persona.

Ebbene, sulla scorta dei principi enucleati dal Giudice di legittimità, non può ritenersi che l'opera artistica all'esame - la quale è sottratta al parametro della verità - offra della Mambro un'immagine che abbia in qualche modo superato il limite della continenza e della funzionalità delle espressioni

ed interpretazione artistica rimandate dal cortometraggio, rispetto allo scopo perseguito e chiaramente esplicitato dall'autore del cortometraggio nel narrare la tragica storia di Alessandro Caravillani quale esempio emblematico di quegli anni secondo un meritevole percorso della "memoria", come spunto di approfondimento e riflessione critica ed anche di denuncia, per quanto si è già sopra esposto.

Come correttamente evidenziato dal Pm e risultante dagli atti:

- Francesca Mambro è stata condannata, con sentenza ormai definitiva, per la rapina pluriaggravata ai danni dell'Agenzia n.2 della BNL di Roma ed altresì per la morte del giovane Alessandro Caravillani (v. sentenza agli atti);
- nel corso del processo la Mambro ha confessato la commissione in concorso dei reati;
- secondo la ricostruzione della dinamica dei fatti, come accertata in sede processuale, i componenti del gruppo di fuoco erano certamente sette, tra cui la Mambro; ad entrare in banca furono quattro (Zani, Nisti e i due fratelli Lai), mentre gli altri due componenti del gruppo assieme alla Mambro rimasero fuori dall'istituto con compiti di copertura;
- tutti i componenti del gruppo erano potentemente armati;
- il conflitto a fuoco in cui rimase coinvolto il ragazzo, passante occasionale, si verificò quando i quattro rapinatori uscirono dalla banca, allorché la Mambro, nel tentativo di darsi alla fuga, sparò alcuni colpi con la propria pistola, anche ad altezza d'uomo, e la medesima spianò l'arma contro i passanti ed un vigile urbano;
- nel conflitto a fuoco, oltre al Caravillani, rimasero feriti un agente e tre passanti;
- il Caravillani è stato attinto mortalmente, di rimbalzo, dai colpi esplosi dall'altro componente del gruppo, Lai Livio, che aveva sparato nella direzione ove venne rinvenuto il cadavere dello studente (dell'ufficio postale);
- in quel processo, la Mambro è stata condannata all'ergastolo, in particolare, per banda armata e per gli attentati, con premeditazione e per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, in cui persero la vita Pizzari Marco, il capitano di P.S. Francesco Straullu e la guardia scelta di polizia Ciriaco Di Roma, De Luca Giuseppe, oltre che per la rapina e l'attentato alla vita del giovane Caravillani, (nonché per ulteriori fatti di rapina a mano armata, violazioni della normativa in materia di armi ed altro - vedi sentenza e certificato penale, sent. 3.3.1989 Corte Assise Appello Roma irrevocabile il 29.10.1989);
- in quel processo, è stato accertato il ruolo della Mambro non di sola militanza nella formazione armata dei NAR (che lei stessa ha ammesso), ma il ruolo decisionale avuto anche nella commissione di alcuni gravi attentati riconducibili al gruppo in questione, il contributo dato

all'elaborazione dei comunicati dell'organizzazione terroristica, la gestione di covi dove il gruppo teneva, tra l'altro, le armi anche da guerra di cui aveva ampia disponibilità.

Si rinvia alla lettura della sentenza agli atti, in particolare ai fogli 1001 e seguenti.

Inoltre, la Mambro è stata condannata con le seguenti ulteriori sentenze ormai definitive risultanti dal certificato penale agli atti:

- alla pena di anni 8 mesi 6 di reclusione (oltre alla multa) per rapina, sequestro di persona, violazioni armi e altro, commessi nel dicembre 1980 (sent.12.10.1982 Corte App. Venezia, irrevocabile in data 16.10.1982);
- alla pena dell'ergastolo per omicidio continuato in concorso, violazione armi, associazione per delinquere ed altro, commessi nel febbraio ed ottobre 1981 (sent.17.1.1985 Corte di Assise App. Padova);
- alla pena di anni 9 di reclusione (oltre la multa) per rapina, violazioni armi, lesioni personali ed altro, commessi nel marzo 1980 (sent. 28.6.1985 Tribunale Padova, irrevocabile il 4.6.1986);
- alla pena dell'ergastolo per omicidio commesso in concorso il 23 giugno 1980 (sent.6.2.1986 Corte di Assise di Bologna irrevocabile il 16.12.1987);
- alla pena di anni 11 e mesi 8 di reclusione (oltre la multa) per associazione sovversiva, partecipazione a banda armata, violazioni armi, rapina ed altro commessi nel marzo 1979 (sent.19.4.1986 Corte Assise Appello Roma irrevocabile il 9.4.1987);
- alla pena di anni 7 di reclusione (oltre la multa) per rapina, violazioni armi ed altro commessi nel febbraio 1982 (sent.15.7.1987 Corte Appello di Roma irrevocabile il 19.7.1987);
- alla pena dell'ergastolo per violazioni armi, rapina continuata ed altro commessi tra febbraio e novembre 1980 (sent.5.11.1987 Corte Assise App. Milano irrevocabile il 3.11.1988);
- alla pena di anni 14 di reclusione (oltre la multa) per attentato per finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rapine, violazioni armi, ricettazione e altro commessi fra l'agosto e il novembre 1980 (sent.10.12.1987 Corte di Assise Appello Roma irrevocabile il 4.10.1988);
- alla pena dell'ergastolo per attentato per finalità di terrorismo o eversione continuato in concorso, rapine, violazioni armi, ricettazione e altro commessi fra l'agosto e il novembre 1980 (sent.7.4.1988 Corte di Assise Appello Roma irrevocabile il 19.12.1988);
- alla pena di anni 16 di reclusione (oltre la multa) per rapina continuata, violazioni armi e altro commessi nel febbraio e luglio 1981 (sent.4.5.1989 Corte Appello Roma irrevocabile il 9.5.1989);

- alla pena dell'ergastolo per partecipazione a banda armata in concorso, strage ed omicidio continuato in concorso e violazioni armi per fatti commessi il 2 agosto 1980, cioè la strage alla stazione di Bologna (sent.16.5.1994 Corte Assise Appello di Bologna irrevocabile il 22.11.1995).

La Mambro dunque non ha esitato a porre in essere anche attentati di carattere indiscriminato, che hanno portato alla morte di decine di uomini e donne e al grave ferimento di molti altri, senza alcuna preoccupazione per la vita di persone indifese, anche in giovanissima età.

I gravissimi e numerosi delitti per cui la Mambro è stata condannata, commessi tutti nel periodo cd. degli anni di piombo e tutti espressione della strategia e finalità eversive e violente del gruppo dei NAR, di cui la stessa era componente di spicco, sono relativi ad attentati gravissimi che hanno avuto forte risonanza mediatica all'epoca.

La memoria di quegli anni che hanno sconvolto e segnato irrimediabilmente la vita del paese e di tante vittime innocenti come le critiche e la condanna dell'ideologia che voleva giustificare la violenza di quelle azioni sono patrimonio condiviso della comunità in cui viviamo. Analogamente è patrimonio di conoscenza dell'intera comunità, proprio per la fortissima eco mediatica dei tragici eventi che si sono susseguiti in quegli anni con la loro rivendicazione da parte del gruppo dei NAR, che la Mambro ha avuto il ruolo indiscusso di protagonista principale che le è attribuito anche dall'accertamento giudiziario.

A fronte degli accertamenti processuali e delle riflessioni che si sono svolte, non può infatti ritenersi che la rappresentazione della Mambro offerta dalla visione del filmato - per tutto quanto si è esposto sopra sul contenuto e le modalità della sua interpretazione (con elementi di realtà frammisti ad elementi di fantasia), nella chiave simbolica e con le finalità di esercizio e stimolo della memoria ed anche di denuncia da parte delle vittime innocenti dei tanti analoghi attentati occorsi in quegli anni - abbia obiettivamente e ragionevolmente determinato o, comunque, rafforzato ingiustamente e gratuitamente la sua reputazione presso la comunità con ulteriore grave discredito per la stessa. Infatti, la deumanizzazione che connotava l'ideologia terroristica in cui l'uomo è ridotto da fine a mezzo è ciò che si vuole rappresentare attraverso ed oltre la storia del giovane Alessandro Caravillani attraverso la figura della Mambro, riconosciuta dalla comunità quale promotrice di quell'ideologia in nome della quale ha compiuto diverse altre analoghe azioni, cui egualmente l'autore dell'opera avrebbe potuto far riferimento per trasmettere il "messaggio" di valori e idee che aveva a cuore, esplicando il libero esercizio dell'arte che è bene costituzionalmente protetto.

Per quanto concerne la posizione della Tempesta Manuela, va invece osservato – ed ha convenuto anche l'opponente – che la giovane è comunque completamente estranea ai fatti contestati, non avendo partecipato alla stesura della sceneggiatura già depositata dall'autore De Camillis presso la SIAE, ma essendosi limitata ad apportare qualche correzione (a titolo gratuito), secondo quanto rilevava già il Pm nella richiesta di archiviazione;

PQM

Rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione del fascicolo al Pm.

Autorizza ex art.116 c.p.p. il rilascio di copie per gli usi consentiti.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Roma 17.12.2012

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dott.ssa Elyra Tamburrelli




Depositato in Cancelleria
n. 17/12/12
 **IL CANCELLIERE - 83**
Dott.ssa Laura DE ANGELIS

18.XII.2012


presa visione ai fini
della notifica per
l'avv. Ambra Giovene.

come delega
depositata



Per l'Avv. Fabio
Scudelloni anche per la
fascia emolite Sig.ra Tempesta
MANUELA presa visione e
e copie per la notifica
19/12/2012

Avv. Fabio Scudelloni
per presa visione e rimessa alla notifica



Roma 12/2/13